N. SIUS 2025/3275 - UDS NAPOLI
N. SIEP 2024 /288 - P.G. Corte Appello NAPOLI

Ordinanza N._____

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

Ordinanza di remissione alla Corte costituzionale di questione di legittimita' costituzionale

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA: dott. Antonio Cairo

Visti gli atti relativi al procedimento nei confronti di:

[redacted]

Avente ad oggetto l'**istanza di concessione del beneficio della liberazione anticipata ex art. 54 L. 26 luglio 1975, n. 354**

Nell'esaminare la questione relativa alla richiesta del beneficio della liberazione anticipata ai sensi degli artt.54 e 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 (decreto "carcere sicuro") conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112, art. 5 (*Interventi sulla liberazione anticipata*) che ha introdotto il nuovo comma 10-bis nell'art 656 cod. proc. pen. ed ha modificato l'art 69-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, in punto procedimentale, per la richiesta del beneficio;
ritenuto di dover procedere, d'ufficio, allo scrutinio sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della costituzionalità del quadro normativo modificato con gli artt. 27 comma 3 ult. parte Cost e 3 Cost.

OSSERVA

[redacted] chiede la liberazione anticipata nel periodo compreso tra il 18/1/2024 e il 18/1/2025.
Il suo fine pena è calcolato alla data del 24/10/2040 e non ricorrono le condizioni di accesso, nei novanta giorni, a misure alternative alla detenzione o per addivenire ad una concessione che determinerebbe la scarcerazione; né il detenuto ha indicato altra ragione specifica per la quale chieda la liberazione anticipata.
Sulla scorta della fattispecie indicata si coglie come, a regime vigente, per effetto della riforma indicata dell'art 69-*bis* L. 26 luglio 1975, n. 354, l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile, con pregiudizio per il trattamento rieducativo e con lesione dell'art. 27 comma 3 ultima parte e dell'art. 3 Cost.

Invero l'art 69-*bis* Ord. pen., come riformulato *dall'art. 5, comma 3 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112,* prevede che:

"1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.
2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.
3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima…..".

Parametri costituzionali di riferimento rispetto ai quali si svolge lo scrutinio di rilevanza e non manifesta infondatezza del quadro normativo indicato: artt. 3 e 27 comma 3 ult. parte Cost.

Premesso che:
- la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, va scrutinata dal giudice di merito non per stabilire la fondatezza o meno di essa questione, ma al solo fine di verificare se essa sia manifestamente infondata e, dunque, se si enuclei un dubbio plausibile di costituzionalità;
- la rilevanza della questione esaminata risiede nella necessità di applicare il quadro normativo sopra tracciato, per decidere sulla richiesta di liberazione anticipata formulata dal detenuto che, nella specie, in applicazione della modifica normativa, da ultimo introdotta, determinerebbe la dichiarazione di inammissibilità o di non procedibilità della domanda del beneficio penitenziario, di converso invocato;

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1. Si dubita, nella presente sede, della legittimità costituzionale dell'art. 69-*bis* L. 26 luglio 1975, n. 354, in vigore alla data odierna, per effetto della modifica apportata dall'art. 5 del d. l. 4 luglio 2024, n. 92 (decreto "carcere sicuro") conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112, art. 5 (*Interventi sulla liberazione anticipata*) che modificando la norma anzidetta, in punto procedimentale, per la richiesta del beneficio della liberazione anticipata, restringe sensibilmente i tempi per la presentazione della domanda stessa da parte del detenuto in esecuzione.

In altri termini, secondo il quadro riformulato, il detenuto non può più avanzare istanza di concessione della liberazione anticipata allo scadere di ogni singolo semestre; deve, piuttosto, trovarsi in una delle condizioni soggettive legittimanti la richiesta e rigidamente indicate in via normativa. Esse condizioni definiscono, secondo la nuova formulazione dell'art. 69-*bis* Ord. pen., un perimetro decisamente limitato, per l'accesso all'istituto della liberazione anticipata. Si prevede, infatti, quale condizione di ammissibilità della domanda, che l'istante sia in astratto titolato ad accedere, nei novanta giorni, a misure alternative alla detenzione o ad altro beneficio penitenziario, fruendo della concessione della liberazione anticipata; si prevede, altresì, che, beneficiandone, si accingerebbe, nel medesimo termine di novanta giorni, alla scarcerazione. Se ha altro interesse, poi, ad ottenere la valutazione della sua domanda si prescrive l'obbligo di indicarlo espressamente (e detto interesse sembra sovrapporsi alla sola possibilità di ottenere uno scioglimento di cumulo, per l'ipotesi che, con la concessione della riduzione di pena ex art. 54 Ord. pen., possa accedere ai benefici già richiamati).
Ciò può determinare frizioni con il fine rieducativo cui è orientata l'esecuzione della pena.

2. In particolare, si deve annotare che la finalità rieducativa della pena - divenuta in tempi più recenti patrimonio della cultura giuridica europea - introduce una dimensione del trattamento sanzionatorio assolutamente costante.
Da una concezione in senso prettamente "retributivo" e "preventivo" (quale deterrente alla commissione di nuovi illeciti), in forza dell'art. 27, 3 co. Cost. la pena assume primariamente una connotazione di "recupero sociale", finalizzata al reinserimento nella società del colpevole.
I principi costituzionali in materia mirano a bilanciare l'efficienza repressiva con la garanzia dei diritti fondamentali della persona. Sono oramai superati gli orientamenti che interpretavano il finalismo rieducativo come "marginale o addirittura eventuale" e, comunque, circoscritto entro i limiti del trattamento penitenziario in senso stretto.
A far data dalla decisione di questa ecc.ma Corte costituzionale (sentenza n. 313 del 1990) si è chiarito che *afflittività* e *retribuzione* rappresentano condizioni minime dell'esecuzione, ma che esse non pregiudicano la finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione stessa.
Del resto, non va trascurato che la finalità rieducativa è la sola "espressamente consacrata in Costituzione": essa finalità non può, dunque, essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stessa della pena. Consegue che la pena deve tendere a rieducare; il fine del recupero del reo, allora, non si risolve in una generica tendenza del trattamento penitenziario, ma segna una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano l'esecuzione della pena nel suo contenuto ontico.
Il finalismo rieducativo informa, pertanto, il sistema penale nel suo complesso. Anche l'effetto della prevenzione speciale, perciò, può essere perseguito con tecniche che mirano a perseguire la risocializzazione del reo (Corte Cost. n. 313 del 1990).
La finalità di recupero del reo, di orientarlo al rispetto delle regole basilari della convivenza e di incoraggiarlo ad intraprendere un percorso rieducativo, segna questa tendenza e mira a scongiurare che lo stesso soggetto possa tornare a delinquere.

La stessa Corte EDU ha posto la rieducazione come fondamentale funzione della pena negli Stati Europei (GC Vinters 2013) e il "diritto alla risocializzazione" del detenuto; non solo, infatti, lo Stato deve riconoscere e garantire la rieducazione come finalità della pena, ma deve anche intraprendere tutte le azioni positive volte a realizzare tale fine in base ad un obbligo positivo, come evidenziato in particolare nella sentenza Murray (Corte EDU, 26 aprile 2016, Murray c. Paesi Bassi (GC), n. 10511/10), fondato sull'art. 3 CEDU e, quindi, sul rispetto della dignità umana, ossia un diritto assoluto e inderogabile.
E' indiscutibile che la liberazione anticipata, prevista dall'art 54 ord. pen., cooperi a questo fine ed abbia il significato di un istituto tipicamente volto alla progressione trattamentale, in funzione della rieducazione del detenuto.

3. Deve osservarsi che, dopo le modifiche intervenute con la legge n. 663 del 1986, la Corte di cassazione aveva suggerito un'interpretazione *globale*, o *unitaria*, per la valutazione della condotta adesiva da parte del condannato all'opera rieducativa.
Da parte di taluno, all'epoca, si era ritenuto che l'approccio testé detto contrastasse con il principio di uguaglianza, perché v'era il rischio di trattamenti discriminatori fra detenuti, a seconda che il giudice attribuisse prevalenza decisiva all'uno o all'altro periodo, nel corso dell'intera opera di rieducazione. Si trattava, d'altro canto, di un'applicazione non in linea con la finalità di risocializzazione, scopo costituzionalmente presidiato, per effetto del dato testuale riportato nell'art. 27 comma 3 Cost. All'evidenza, si manifestava il timore di una svalutazione finale anche di comportamenti adesivi, con il risultato non di rieducare, ma di scoraggiare e disincentivare ogni "buon proposito", da parte del detenuto.
La natura dell'istituto evocava, sin dalla sua introduzione, una categoria nuova per la tradizione giuridica.
La liberazione anticipata era stata, infatti, inserita nell'ordinamento penitenziario con l'intento di sollecitare l'adesione e la partecipazione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento penale. In questa logica, si colloca la riduzione di pena di quarantacinque giorni, per ogni semestre di esecuzione espiata. A fronte della prova concreta di partecipazione all'opera di rieducazione si riconosce, dunque, il beneficio indicato.
L'istituto non si risolve, tuttavia, solo nell'inserimento di un parametro di calcolo, per effettuare la riduzione di pena, ma fissa il punto di forza dello strumento rieducativo, come insegnato dalle esperienze e dagli approfondimenti della scienza criminologica.
Specie nel passato, si è evidenziato come l'aspetto sintomatico del comportamento delinquenziale è dato dall'incapacità del soggetto di risolvere le problematiche di vita, attraverso mezzi e per vie socialmente accettabili. Il singolo non ha, generalmente, in questa prospettiva, abitudine a sopportare sacrifici e fatiche, nella logica di conseguire un bene futuro, che potrebbe anche non ottenere.
Quello descritto è un atteggiamento che spesso caratterizza il condannato sottoposto a trattamento di rieducazione.
Il trattamento con quella finalità, tuttavia, evolve nel tempo. Esso si connota di tratti individualizzati, per ogni singolo ristretto, segnando vere fasi

strutturali di crescita che accompagnano l'impegno del soggetto in espiazione. Da atteggiamenti iniziali, solo formalmente aderenti alla rieducazione, si passa, spesso e in ordinario, a fasi diverse della trasformazione personale, con rielaborazione della devianza e adesione a percorso intramurario di ben diversa consapevolezza. Si avvia, cioè, il detenuto verso forme di crescita con un approccio nuovo rispetto al delitto commesso, che viene progressivamente e consapevolmente ripudiato.
Si coglie così la complessità del percorso di rieducazione, non definibile in termini assoluti e generalizzati per intere categorie soggettive.
La rieducazione, piuttosto, è necessariamente collegata alle esperienze di vita individuale, alla scaturigine del delitto, all'ambiente in cui esso è maturato e a tutti i fattori che hanno alimentato la spinta a delinquere. E' un percorso che si rivelerebbe fallace e di maggiore difficoltà, là dove non si riconoscessero incentivi adeguati che favoriscano, di volta in volta, una partecipazione all'azione di risocializzazione; obiettivo siffatto non è favorito se il premio è rappresentato da un beneficio disancorato dalla percezione immediata e posto temporalmente a chiusura del percorso di reclusione, a distanza anche di molti anni dal fatto. Ciò perché il procedere trattamentale è rimesso al rischio di uno scrutinio futuro e incerto. Il riservare ad un giudizio lontano, finale e condizionato dall'andamento globale dell'esperienza carceraria, rischia di compromettere il comportamento del detenuto e la sua adesione alle proposte rieducative interne, vanificando, nel divenire quotidiano, la rieducazione, costituzionalmente imposta.
Invero, il decorso del tempo, non di rado lungo, in ragione del lontano fine pena, attenua la valutazione positiva da compiere sui singoli semestri oggetto d'esame ed espone al rischio di perdere sfumature comportamentali e sacrifici quotidiani, affrontati dal singolo, che richiedono delibazioni immediate e, comunque, continuative e prossime al singolo semestre, potendo ricostruire, in una logica di completezza e di effettività, ogni particolare della condotta adesiva o meno del detenuto. Diversamente si rischia di finire per annullare ogni incentivo psicologico, frustrandone lo scopo a causa dell'incertezza che il futuro potrebbe riservare agli sforzi adesivi degli interessati. In questa logica gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione riceverebbero grave lesione.
L'impostazione tracciata era stata già lucidamente individuata da questa ecc.ma Corte cost. (sentenza n. 276/1990) che aveva evidenziato come la valutazione semestralizzata nella concessione della liberazione anticipata fosse da considerare "*il punto di forza dello strumento rieducativo, che si collega agli insegnamenti della terapia criminologica … una sollecitazione che impegna le energie volitive del condannato alla prospettiva di un premio da cogliere in un breve lasso di tempo, purché in quel tempo egli riesca a dare adesione all'azione rieducativa*".
La stessa Corte costituzionale, già in anni meno vicini, sottolineando i "forti dissensi" che suscitava la tesi della Corte di cassazione, aveva esplicitamente affermato, sia pure ad altro proposito, che "*un periodo minimo di sei mesi trascorso in detenzione è di consistenza tale da dare credibilità al comportamento avuto dal condannato nel corso della detenzione stessa*" (cfr. sentenza 28 aprile 1983, n. 137).

4. La riforma recentemente attuata che, in punto procedimentale, è intervenuta, tra l'altro, sull'art. 69-*bis* L. 26 luglio 1975, n. 354, nell'*iter* di riconoscimento della liberazione anticipata, ritiene il rimettente, sia in contrasto con i parametri

costituzionali sopra indicati e, soprattutto, strida con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 comma 3 ultima parte Cost.
La liberazione anticipata, invero, è un istituto trattamentale che opera nella logica sinallagmatica enunciata.
La partecipazione all'opera di rieducazione e alle attività trattamentali permette al detenuto di fruire di una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata.
L'intervento di riforma disallinea l'istituto *de quo* dalla finalità anzidetta e, recuperandone il rilievo di "computo algebrico", finisce per discostare la partecipazione quotidiana alle attività carcerarie dal premio che il detenuto aspetta, in immediato, di ricevere per il singolo semestre di riferimento. Soprattutto, la riforma crea uno scarto tra condotta adesiva all'opera di rieducazione e beneficio da riconoscere con imputazione semestralizzata, incidendo sulla regola di progressione trattamentale.
Così operando la riforma rischia di consolidare un ridimensionamento importante degli atteggiamenti adesivi dei detenuti.
Costoro vedono, almeno per i singoli semestri, anteriori e lontani dal novantesimo giorno dalla scarcerazione (virtuale), allontanarsi il premio trattamentale della riduzione di pena, obiettivo per il cui conseguimento si sono impegnati, abdicando a spinte in senso contrario.
La dimensione trattamentale progressiva della liberazione anticipata vive proprio di questo nucleo strutturale essenziale: vedersi riconoscere, per ogni semestre di pena, la riduzione della restrizione. Il tutto con una decisione immediata e sostanzialmente coeva o di poco successiva al completamento del semestre stesso.
Essa funge da meccanismo incentivante per il detenuto e la partecipazione alla risocializzazione riesce ad avviare il ristretto ad una vera rieducazione e ad un progressivo reinserimento sociale.
L'intervento riformatore attuato con l'art. 5 (*Interventi sulla liberazione anticipata*) del d.l. 4 luglio 2024, n. 92 (decreto "carcere sicuro") conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112, va in una direzione opposta.
Esso prevede tempi procedimentali "chiusi" in cui si può avanzare la richiesta del beneficio.
L'art. 69-*bis* comma 1 L. 26 luglio 1975, n. 354, prevede che quando sia richiesta una misura alternativa o altro beneficio il magistrato di sorveglianza conceda, previa verifica dei presupposti, la liberazione anticipata, maturata nel frattempo. E' normativamente espressa, dunque, la previsione secondo cui l'istanza può essere presentata dal detenuto a partire dal novantesimo giorno, antecedente al maturare dei presupposti per una misura alternativa o per un altro beneficio.

5. Ebbene, si apre un dubbio di costituzionalità evidente.

Il nucleo centrale della questione si coglie riflettendo, infatti, sulla previsione espressa che la domanda può essere avanzata solo se ricorra il termine di 90 giorni dalla possibilità di accedere al beneficio di una misura alternativa. Diversamente l'istanza risulterebbe inammissibile, perché priva del suo presupposto normativo.
Ciò fa intendere come si finisce per svuotare l'istituto della liberazione anticipata della sua natura propria di "*strumento trattamentale progressivo*". Si conserva, al contrario, la rilevanza dell'istituto in chiave "algebrica", solo in quanto la domanda stessa sia strumentale ad abbreviare la pena, per ottenere una misura alternativa.

Così inquadrando normativamente la categoria si annulla la finalità intrinseca di uno strumento del trattamento penitenziario progressivo, in stretto collegamento funzionale con l'attuazione del precetto di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui assicura che l'esecuzione della pena deve tendere alla rieducazione del detenuto.
Si finisce, in altri termini, per incentrare lo scopo del beneficio su una funzione servente rispetto alle altre misure alternative, scopo, all'evidenza ancillare ed ulteriore, rispetto alla finalità primaria della categoria di cui si discute, che è quella di rieducare, conformemente al precetto superprimario.
La liberazione anticipata ha, del resto, in sé una funzione incentivante ed esercita un'influenza positiva sulla detenzione in corso di esecuzione, in ragione del riconoscimento che si abbina a ogni semestre di pena scontato.
Attraverso il riconoscimento immediato e non differito si realizza, cioè, un'articolazione del trattamento in chiave di progressiva rieducazione, che parte dalle prime attribuzioni del beneficio e prosegue con gli ulteriori riconoscimenti dei periodi di abbuono, in ragione della costruzione di una progressione trattamentale che procede per stadi e costruisce, in ordinario, un processo di maturazione e di crescita personologica che allontana il singolo detenuto dalla devianza.
L'adesione del detenuto all'opera rieducativa, dunque, durante il semestre involge che la riduzione di pena debba essere necessariamente concessa, in immediato, per il riscontro positivo che essa partecipazione determina. Solo così si genera un sinallagma incentivante tra partecipazione e riconoscimento del beneficio che consolida la progressione in funzione della rieducazione del detenuto e della pena costituzionalmente presidiata.
Ciò vale anche là dove la richiesta dovesse essere respinta, da parte del magistrato di sorveglianza, per condotte ritenute antidoverose e non conformi al percorso rieducativo.
In una logica di progressione trattamentale, anche un *decisum* negativo, sulla richiesta di concessione del beneficio, può avere un significato pedagogico ed indurre a rielaborare, in chiave costruttiva, eventuali e possibili condotte, che siano state ritenute non conformi all'opera di rieducazione offerta al detenuto.
Si comprende, dunque, quanto sia importante il confronto diretto con il provvedimento giurisdizionale e con la valutazione operata, nell'immediato dal magistrato di sorveglianza.
Con l'intervento normativo da ultimo attuato si espande una tendenziale attuazione della teoria cd. *globale*. La logica della semestralizzazione, risulta solo formale, come canone di valutazione del comportamento.
Se si scinde la possibilità di decidere in immediato sulla concessione del beneficio e se ne differisce lo scrutinio e la decisione al novantesimo giorno dalla scarcerazione o dalla possibilità di accesso alle misure, specie nelle lunghe detenzioni, si finisce per incidere irrimediabilmente sulla finalità anzidetta e sulla funzione di strumento trattamentale progressivo che pertiene ad essa liberazione anticipata. Soprattutto si preclude al detenuto di acquisire consapevolezza sui parametri che sono utilizzati per valutare l'effettività della sua adesione al percorso di recupero in funzione della risocializzazione.
A ciò si aggiunge la constatazione di una oggettiva difficoltà, a distanza di tempo, di riuscire a disporre di elementi concreti che possano ancorare i fatti e i comportamenti tenuti all'atteggiarsi della specifica congiuntura temporale in cui essi si sono concretizzati. Si rende, così, difficile o impossibile un giudizio realistico ed

effettivo sulla piena adesione al trattamento proposto, in ragione della collocazione temporale di semestri, oramai lontani nel tempo.
Piuttosto, la valutazione sulla concessione o sulla negazione della detrazione, oltre a fondarsi su un giudizio realistico sul riconoscimento della condotta di partecipazione del condannato all'opera rieducativa, funge da stimolo insostituibile (anche nei casi di rigetto) per le scelte individuali del detenuto, stimolandolo a tenere comportamenti adesivi e spingendolo ad un miglioramento nelle scelte di condotta, in guisa tale da evitare iniziative che abbiano potuto eventualmente indurre valutazioni negative sul beneficio e che siano state stimate non conformi con la regola di risocializzazione.
Ciò è in linea con la finalità dell'istituto, con la sua stessa *ratio* e con la funzione di rieducazione, cui tende la Carta costituzionale.
In altri termini, si evidenzia, che la riduzione di pena non ha un carattere gratuito e pietistico o paternalistico, ma rappresenta una risposta premiale allo sforzo che il condannato compie, adeguandosi all'opera diuturna dell'Istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia, appunto, al reinserimento sociale.
In questa logica la liberazione anticipata diviene momento indefettibile di attuazione della finalità rieducativa che muove l'art. 27 Cost.

6. La previsione di una limitazione in via legislativa della facoltà del detenuto di richiedere il beneficio, durante l'esecuzione della pena -se non ricorrano le condizioni di maturazione dei limiti temporali per accedere a misure alternative (90 giorni, antecedenti la possibilità di fruizione -comma 1 art. 69-*bis* L. 26 luglio 1975, n. 354-) ovvero al cospetto di un fine pena imminente (90 giorni) o, ancora, in mancanza di una espressa indicazione della ragione per la quale si intende ottenere il riconoscimento- sovverte questo tracciato e si pone in aperto contrasto con l'intento di incentivare una condotta partecipativa, nella prospettiva della finalità di cui all'ultimo inciso del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione.
E' un diritto del detenuto, piuttosto, scegliere il momento in cui intende richiedere al magistrato di sorveglianza la valutazione della sua condotta nel singolo periodo di pena e ciò a prescindere dall'accesso a misure alternative o dalla sua scarcerazione imminente. Ciò perché attraverso quella richiesta il ristretto instaura anche un rapporto valutativo diretto sul suo agire intramurario, ricevendone la valutazione dell'A.G. Una limitazione che ponga il detenuto nell'impossibilità di richiedere la valutazione del suo comportamento durante un semestre, al di fuori delle strette condizioni di cui all'art. 69-*bis* riformulato, rischia di pregiudicare seriamente la finalità dell'istituto, in un'ottica di rispetto dell'art 27 Cost. e finisce per incidere sul trattamento rieducativo, che può razionalmente subire battute d'arresto non giustificate, né volute dalla Carta costituzionale.
In altri termini, pur non incidendo direttamente sull'*an* del beneficio, la normativa di riforma, in una logica restrittiva, modifica integralmente il *quomodo* della richiesta. Essa così comprime la finalità di rieducazione che ad essa pertiene e limita una serie di sviluppi positivi che, nell'immediato, il riconoscimento di esso beneficio o il suo diniego potrebbero sortire sulle scelte comportamentali del ristretto.
7. D'altro canto, la norma qui scrutinata (art. 69-*bis* L. 26 luglio 1975, n. 354) sembra, per quanto premesso, in contrasto anche con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

Essa finisce, invero, mettendo in collegamento strutturale il beneficio *de quo* con la sola possibilità di ottenere misure alternative, per comprimere le altre finalità della liberazione anticipata, valorizzando solo un profilo di strumentalità rispetto alle anzidette misure alternative e ponendo in evidenza un connotato di esclusività e necessarietà, che non esaurisce la finalità del beneficio stesso, caratterizzato da uno spettro ben più ampio di portata rieducativa, in ossequio alle finalità cui tende l'esecuzione della pena nella sua diuturna applicazione.
La norma, come riformulata, pertanto, priva in maniera irragionevole il detenuto della possibilità di chiedere il beneficio e di fruire di uno stimolo, durante l'espiazione della pena che è, specie in caso di lunghe detenzioni, con fine pena non prossimo, il vero motore esecutivo della rieducazione quotidiana di colui che subisce l'esecuzione della sanzione, caratterizzata, per definizione, da un'innegabile portata di afflizione.
Né il ragionamento svolto può indurre a risultati diversi, là dove si valorizzi la previsione normativa, anche contenuta nell'art 69-bis Ord. pen., della possibilità di indicare espressamente la ragione di un riconoscimento "anticipato" del beneficio, su richiesta del detenuto.
Ciò perché ipotesi siffatta, si è anticipato, sembra ridursi alla sola richiesta di un possibile scioglimento del cumulo, che ha egualmente ristrette connotazioni applicative e postula l'avvenuta espiazione della frazione di pena inerente il delitto cd. *ostativo*: il tutto in funzione, ancora una volta, dell'accesso a una misura alternativa o ad un fine pena che si collocherebbe nei novanta giorni.
Così si finisce per rinnovare, ancora una volta ed accentrare la decisone, sul solo aspetto "strumentale" della concessione della liberazione anticipata.
Del resto, non si è mancato di osservare che esiste un collegamento forte tra il diritto al reinserimento sociale e il principio di eguaglianza sostanziale, ex art. 3, co. 2 Cost., nel senso che la Repubblica ha il compito di porre in essere un programma di interventi, affinché la pena sia idonea alla rieducazione e, dunque, al reinserimento sociale di quei soggetti che pongono in essere comportamenti criminosi a causa di un pesante disagio economico e sociale. Allorquando l'art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, evoca il concetto di "svolgimento della personalità". Con ciò fa riferimento sia a contesti in cui il singolo partecipa volontariamente e da individuo libero, sia a strutture in cui la libertà personale è limitata, in ragione dell'esecuzione della pena. Proprio alla luce del principio di eguaglianza sostanziale lo status di detenuto comporta il riconoscimento di una serie di diritti soggettivi per favorire forme di realizzazione della personalità "paritarie" rispetto alle persone libere. In altri termini la detenzione non può caricarsi di una portata di afflizione non necessaria rispetto alla finalità precipua dell'esecuzione della pena. La rieducazione si prefigge, dunque, l'obiettivo di far acquisire al reo i valori fondamentali della convivenza che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno al carcere, al suo reinserimento sociale (art. 1, l. n. 354 del 1975 e art. 1, Capo I, Dpr n. 230 del 2000). Proprio nel tentativo di conseguire pienamente la sua finalità, il reinserimento sociale deve avere avvio durante la fase iniziale della pena e non soltanto immediatamente prima del fine pena. Ora, anche volendo attribuire al concetto evocato nell'art. 27 Cost., un contenuto minimale e meramente negativo, limitandolo al solo rispetto della legalità esteriore e, cioè, all'acquisizione dell'attitudine

a vivere senza commettere (nuovi) reati, diviene essenziale che la persona sia posta nelle condizioni di assumere consapevolezza rispetto ai valori fondamentali del vivere comune.

8. Un'ultima notazione va svolta riflettendo sulla nuova formulazione dell'art. 69-bis O.P. alla luce anche di quanto indicato dall'art 111 comma 7 Cost.
La norma superprimaria prescrive che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati.
La motivazione è la cartina di tornasole della concreta conoscenza giudiziaria. Il suo livello di approfondimento dipende incontrovertibilmente dal numero e dalla qualità dei dati informativi disponibili.
Essi dati cooperano ad una decisione giusta e soprattutto effettiva.
Disporre di "informazioni" dopo anni di detenzione o addirittura decenni, si è anticipato, non agevola una decisone immediata e, soprattutto, conforme alla attualità dello scrutinio da compiere, che è ancorato a singoli semestri di conoscenza sul comportamento detentivo. Si evidenzia, in questa prospettiva, una difficoltà a raccogliere le fonti di conoscenza sui comportamenti tenuti e si rischia di rendere una decisione che non sia effettivamente aderente alla condotta tenuta, anche nella portata del suo disvalore, nella specifica congiuntura semestrale valutata dopo anni dai fatti.
Ciò determina una possibile incidenza "negativa" sulla stessa "qualità" della decisione giurisdizionale, con difficoltà di ricostruzione coerente delle ipotesi che si debbano scrutinare, da parte del magistrato di sorveglianza, per appurare se vi sia stata realmente o meno l'adesione consapevole al trattamento penitenziario. Identica incidenza "negativa" si rivelerebbe, a fronte della necessità di conoscere, in via istruttoria, dati o fatti che abbiano forza di falsificare il giudizio esprimibile sull'ipotesi, incidendo su di essa e sul relativo grado di resistenza.

9. Ciò posto si ritiene che il dubbio di legittimità costituzionale non sia manifestamente infondato e che la relativa decisione debba essere rimessa a questa Ecc.ma Corte costituzionale, per ogni valutazione sul merito della questione. Esso dubbio vale viepiù, come anticipato, a fronte di lunghe detenzioni - che hanno fine pena lontani nel tempo - e che non sono suscettibili di fruire di misure alternative alla restrizione intramuraria.

Rilevanza della questione nel caso de quo.

10. Nella specie, [redacted] chiede la liberazione anticipata nel periodo compreso tra il 18/1/2024 e il 18/1/2025.

Il suo fine pena è calcolato, alla data del 24/10/2040 e non ricorrono le condizioni di accesso, nei novanta giorni, a misure alternative alla detenzione o per addivenire ad una concessione che trasformerebbe il fine pena da virtuale in reale; né il detenuto ha indicato altra ragione specifica per la quale chieda la liberazione anticipata.
Sulla scorta della fattispecie indicata si coglie come, a regime vigente, per effetto della riforma indicata e qui impugnata, l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile, con grave pregiudizio per il trattamento rieducativo del detenuto e con lesione dell'art. 27 comma 3 ultima parte Cost.

Ciò premesso, ritenuto che, d'ufficio, si debba sollevare questione di legittimità costituzionale

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sviluppata,

solleva

nei termini indicati, questione di legittimità costituzionale:
dell'art. 69-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 come modificato dall'art. 5 (*Interventi sulla liberazione anticipata*) del d.l. 4 luglio 2024, n. 92 (decreto "carcere sicuro") conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112, ed, eventualmente, di ogni altra norma collegata alla disposizione anzidetta, per la violazione degli articoli 3 e 27 Cost., nella parte in cui si subordina la richiesta del beneficio della liberazione anticipata alla possibilità di rientrare, nei limiti di pena per accedere a misure alternative (90 giorni anteriori) o di ottenere nello stesso termine la scarcerazione ovvero nella parte in cui si impone al detenuto, per la valutazione della richiesta, di indicare le ragioni specifiche per le quali si richieda il beneficio stesso

Sospende

il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Dispone

che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso in Napoli il 7/3/2025

Il Magistrato di sorveglianza
dott. Antonio Cairo